

REGOLAMENTO (CE) N. 194/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2009

che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 12,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

- (1) Il 13 giugno 2008, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ (di seguito: «avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni («inchiesta AS» o «l'inchiesta») riguardante le importazioni nella Comunità di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (USA o «il paese interessato»).
- (2) Lo stesso giorno, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nella Comunità di biodiesel originario degli USA e ha aperto un'inchiesta (procedimento AD).
- (3) L'inchiesta AS è stata aperta a seguito di una denuncia presentata il 29 aprile 2008 dall'European Biodiesel Board (di seguito «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 25 %, della produzione comunitaria totale di biodiesel. La denuncia conteneva elementi che permettevano di presumere l'esistenza di sovvenzioni relative al prodotto in esame e di un conseguente pregiudizio notevole, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta AS.
- (4) Prima dell'apertura del procedimento e conformemente all'articolo 10, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo degli Stati Uniti di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata nella quale si sostiene che le importazioni di biodiesel originario degli USA e oggetto di sovvenzioni arrecano un pregiudizio notevole all'industria comunitaria. Il governo degli USA è stato invitato a prendere parte a consultazioni nell'intento di chiarire la situazione per quanto riguarda il contenuto della denuncia e di giungere ad una soluzione concordata. Il governo degli USA ha accettato l'offerta di consultazioni, che si sono svolte il 2 giugno 2008 ma non hanno permesso di giungere a una soluzione accettata da entrambe le parti. È stato tuttavia preso atto delle osservazioni formulate dalle autorità statunitensi, secondo le quali per alcuni programmi statali oggetto della denuncia non era sempre chiaro in base alle informazioni in essa fornite se i produttori/esportatori statunitensi di biodiesel abbiano goduto di benefici compensabili. Esaminate le informazioni disponibili, è stato deciso di escludere dal campo dell'inchiesta i seguenti programmi statali, anche se figurano nell'elenco dell'avviso di apertura: programma di sovvenzioni della Florida alle tecnologie per le energie rinnovabili, programma di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie del Texas, programma *Energy Freedom* dello Stato di Washington (seconda parte), fondo di ricerca e sviluppo di carburanti alternativi dell'Alabama, credito d'imposta sull'acquisto di attrezzature per la vendita di biodiesel del North Dakota e prestiti per veicoli a carburante alternativo e per infrastrutture di rifornimento del Nebraska.
- (5) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento gli esportatori/produttori degli USA, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e le associazioni notoriamente interessati, le autorità degli USA, i produttori comunitari denunciati e altri produttori comunitari notoriamente interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro i termini indicati nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

1.1. Campionamento degli esportatori degli USA

- (6) In considerazione del numero prevedibilmente elevato di esportatori/produttori degli USA, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento, in conformità dell'articolo 27 del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 147 del 13.6.2008, pag. 10.

⁽³⁾ GU C 147 del 13.06.2008, pag. 5.

